



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-02220 DEL SEN. RANDO ED ALTRI (res. n. 324 del 03 luglio 2025)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con il quale i deputati interroganti sollevano specifici quesiti in ordine alla destinazione di parte delle risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso all'organizzazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2025-2026, si rappresenta quanto segue.

Si premette che con legge 22 dicembre 1999, n. 512, è stato istituito il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, successivamente unificato, con decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Con le leggi n. 122 del 2016, n. 205 del 2017, n. 4 del 2018 e n. 69 del 2019, il Fondo è stato implementato di risorse per l'erogazione di benefici anche in favore delle vittime di reati dolosi contro la persona e degli orfani dei crimini domestici e violenza sessuale.

Il Fondo si alimenta con stanziamenti di bilancio a regime e con una parte variabile, consistente in contributi sui premi assicurativi e importi derivanti dalla

rotatività. Con atto di concessione, la gestione del Fondo è attribuita alla Consap S.p.A., Concessionaria di servizi assicurativi pubblici. Tale atto è stato oggetto di nuova stipula il 29 luglio scorso.

Il decreto - legge 20 giugno 2012, n. 79, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, all'articolo 5, prevede che le somme del Fondo di rotazione, resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario ed accertate con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.

Il Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies* eroga risorse per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo, tra gli altri, agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Pertanto, il legislatore del 2012 ha previsto, autorizzato e disposto l'utilizzo annuale, per finalità diverse da quelle originarie del Fondo, delle relative risorse non spese e resesi disponibili al termine del relativo esercizio.

Ciò premesso, l'articolo 16 del decreto – legge 30 giugno 2025, n. 96, cd. “decreto-legge sport”, prevede che, alla copertura di parte delle spese per il potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici, si provveda con le somme già versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 79 del 2012, e che, alla data del 27 giugno 2025 non siano riassegnate e restino pertanto acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Nello specifico, con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 marzo 2025, relativamente all'esercizio finanziario 2022, sono state accertate risorse disponibili per euro 104.600.000,00, non

spese o non utilizzate per le originarie finalità del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e agli orfani di femminicidio.

Tali risorse sono state versate all'entrata del bilancio dello Stato e una quota del 30 % delle predette risorse è stata riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'Interno per esigenze di funzionalità delle prefetture, uffici territoriali del Governo, a decorrere dall'anno 2023 fino all'anno 2027.

La destinazione di tali risorse all'organizzazione delle Olimpiadi invernali, dunque, non solo è legittima ma, contrariamente a quanto sostenuto dagli interroganti, non ha minimamente *indebolito* uno dei presidi di legalità e giustizia con cui lo Stato e questo Governo hanno garantito e continuano a garantire sostegno, protezione e nuove prospettive alle persone e alle famiglie vittime dei reati di tipo mafioso.

In particolare, nel 2025, la disponibilità del Fondo, come rappresentata nel preventivo dalla Concessionaria Consap, è pari ad euro 530,5 milioni; le previsioni di entrate del Fondo per i contributi statali a regime sono di euro 10.854.716 per i reati di mafia, estorsione e usura, di euro 10.288.500 per i reati intenzionali violenti e di euro 10.830.000 per gli orfani di crimini domestici. Non è preventivamente stimabile invece l'entrata per contributi sui premi assicurativi e gli importi assegnati per la rotatività; i proventi finanziari stimati sono pari ad euro 12,5 milioni.

La Concessionaria ha preventivato una disponibilità al 31 dicembre 2025 di 412,6 milioni di euro, di cui euro 232,5 a destinazione vincolata in favore delle vittime dei reati intenzionali violenti e per gli orfani di crimini domestici.

Considerato che nello scorso anno finanziario 2024 i risarcimenti erogati in favore delle vittime di mafia, comprensivi di spese legali e contenziosi sono stati pari ad euro 28.358.840 e che nei primi 7 mesi del 2025 di attività del Comitato di solidarietà sono state accolte istanze di risarcimento per euro 12.298.429, le risorse

sono sufficienti per consentire di erogare i benefici alle vittime della criminalità organizzata e dei reati violenti.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)